

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sergio CORDARO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sergio CORDARO, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva, come collaboratore, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Ascoli Calcio 1898 F.C., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver inviato ad un collaboratore della Procura Federale, un messaggio irrispettoso, tramite la messaggistica Messenger di Facebook, commentando la relazione della Procura Federale, sulla base della quale il Giudice Sportivo della Lega Pro Serie C, con C.U. n.86/DIV del 7 aprile 2026, lo aveva squalificato per una gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Sergio CORDARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio CORDARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò